

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

.....

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 14 GIU. 1999

=====

ADDI' 14 GIU. 1999 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

EADALONI	Pietro	Presidente	FEDERICI	Maurizio	Assessore
COSENTINO	Lionello	Vice Presidente	BERMANIN	Giovanni	"
ALEANDRI	Livio	Assessore	LUCISANO	Pietro	"
AMATI	Matteo	"	MARRONI	Angiolo	"
BONADONNA	Salvatore	"	META	Michele	"
CIOFFARELLI	Francesco	"	PIZZUTELLI	Vincenzo	"
DONATO	Pasquale	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.
..... OMISSIS

CIOFFARELLI, FEDERICO.

ASSENTI: _____

DELIBERAZIONE N° 3895

OGGETTO : Ratifica convenzione tra la Regione Lazio e la Libreria GI.PA. S.r.l. con sede nel Comune di Roma, p.le Clodio n. 16 a p. or per la vendita del Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

A handwritten signature is written over a circular stamp. The stamp contains the text 'REGIONE LAZIO' and 'GIUNTA REGIONALE' around the perimeter. The signature is a cursive script that appears to read 'F. Cioffarelli'.

ALLEG. alla DELIB. N. 3295
DEL 14 GIU. 1999

REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE LAZIO
ROMA

CONVENZIONE PER LA VENDITA DEL BOLLINETTO UFFICIALE DELLA
REGIONE LAZIO

TRA

La Regione Lazio in persona del Presidente pro-tempore della
Giunta regionale Dr. Pietro Badaloni, nato a Roma il giorno 6
settembre 1946, domiciliato per la carica in Roma, Via
Cristoforo Colombo n. 212, codice fiscale 80143493651 e partita
I.V.A. 03128851993 in esecuzione della D.G.R. n. 605 del
23/2/99;

La Libreria GE.FA 80 s.r.l. con sede nel Comune di Roma,
piazzale Claudio n° 24/a-b-c, codice fiscale 05490190863 nella
persona del legale Rappresentante Sig. TORRADO Salvatore nato a
Catanzaro il 08.08.1931 investito dei necessari poteri come
risulta dal certificato rilasciato dalla C.C.T.A.A. in data
28.12.1998;

è convenuta e si stipula quanto segue.

ART. 1

La Regione Lazio, come sopra rappresentata, concede alla
Libreria di seguito denominata concessionario, come sopra
rappresentata, che accetta la vendita del fascicolo del
Bollinetto Ufficiale.

L'attività oggetto della concessione dovrà essere esercitata
dal concessionario esclusivamente presso i propri stabilimenti,
posti di vendita, con esclusione di qualsiasi forma di
commercializzazione che non sia stata preventivamente
richiesta ed autorizzata dalla Regione Lazio.

Il concessionario è tenuto a comunicare, tempestivamente
avvenuto, le variazioni allineamenti all'ubicazione ed
all'apertura di sedi secondarie di vendita.

ART. 2

A favore del concessionario è stabilita la percentuale del 30%
sulle copie vendute, ai sensi dell'articolo 14, comma 1 della
legge regionale 10 gennaio 1996, n. 4.

La Regione Lazio esonera il concessionario a prestare
fidejussione ai sensi dell'articolo 54 del R.D. 23 maggio
1924, n. 827.

PER COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

Adolfo G. Scarnella

PRESIDENZA GIUNTA REGIONALE
Ufficio Contratti e Ufficio Regante
Via R. Raimondi Garibaldi, 7
00145 ROMA

PRESIDENZA GIUNTA REGIONALE
Ufficio Contratti e Ufficio Regante
Via R. Raimondi Garibaldi, 7
00145 ROMA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE DEL LAZIO



ART. 3

Le modalità di consegna dei fascicoli al concessionario, nonché il numero degli stessi da inoltrare per la vendita verrà stabilito previo accordo con l'Ufficio Bollettino Ufficiale.

I predetti fascicoli saranno inviati al concessionario in conto deposito, sia d'ufficio, sia a seguito richiesta del conto concessionario medesimo.

I fascicoli inviati d'ufficio saranno spediti a spese della Regione Lazio, quelli a richiesta a spese del concessionario.

ART. 4

Entro il secondo trimestre successivo alla data di invio dei fascicoli del Bollettino Ufficiale il concessionario deve rendere i fascicoli invenduti, consegnando gli stessi nella sede della Regione Lazio - Ufficio Bollettino Ufficiale.

I fascicoli che non risultino restituiti alla Regione e per i quali le parti non abbiano convenuto il rinnovo del deposito, saranno considerati, ad ogni effetto, come definitivamente acquisiti dal concessionario.

ART. 5

Con cadenza semestrale e con riferimento alle date del 30 giugno e del 30 dicembre la Regione Lazio trasmetterà al concessionario il prospetto riepilogativo dei fascicoli affidati in deposito al concessionario.

Entro 30 giorni dalla ricezione del predetto prospetto il concessionario fornirà alla Regione Lazio - Ufficio Bollettino Ufficiale - un dettagliato rendiconto delle vendite effettuate.

Contestualmente il concessionario dovrà inviare alla Struttura di cui al comma 2 la distinta di versamento del corrispettivo dovuto alla Regione Lazio, relativamente ai fascicoli del Bollettino Ufficiale venduti, nonché la resa di quelli per i quali non sia stato convenuto il rinnovo del deposito.

L'invio del rendiconto è dovuto anche qualora non fosse stata effettuata nessuna vendita nel periodo considerato.

PER COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

Adde G. Zaccaria

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE DEL LAZIO



[Handwritten signature]

ART. 6

I pagamenti relativi alle vendite effettuate dovranno essere versati sul conto corrente postale n. 42789001, intestato alla Regione Lazio - Bollettino Ufficiale, ed indicare, quale causale a tergo del bollettino di versamento, il rendiconto di riferimento.

Per ogni giorno di ritardo nell'invio del rendiconto semestrale e del correlativo versamento la Regione Lazio avrà diritto al pagamento degli interessi moratori delle somme dovute, in misura pari al tasso corrente di sconto, maggiorato di tre punti.

Qualora alla scadenza del termine il concessionario intendesse procedere alla restituzione dei fascicoli del Bollettino Ufficiale invenduti, dovrà provvedere ad indicare il quantitativo degli stessi restituiti, ripartiti per tipologie, inviati imballati, esclusivamente al seguente indirizzo: Regione Lazio, via Cristoforo Colombo n.212 - 00147 Roma.

Il concessionario è l'esclusivo responsabile verso la Regione Lazio della spedizione delle rese. La Regione Lazio ha la facoltà di rifiutare la restituzione di pubblicazioni deteriorate e comunque non più idonee per la vendita.

Indipendentemente da quanto sopra esplicitato, alla data del 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento sarà effettuato l'inventario ed il concessionario sarà tenuto a verificare l'esattezza delle giacenze comunicate dalla Regione Lazio.

ART. 7

La concessione sarà operativa per la controparte al momento della sottoscrizione, mentre per la Regione Lazio lo sarà dopo la sua approvazione da parte degli Organi regionali ed avrà durata triennale.

Il mancato pagamento da parte del concessionario di somme a qualsivoglia titolo dovuta alla Regione Lazio, la violazione di norme che disciplinano la concessione, ovvero il compimento di atti lesivi del buon nome e del prestigio della Regione Lazio daranno diritto di recedere unilateralmente ed in ogni momento alla concessione, previo avviso a mezzo lettera raccomandata.

PER COPIA CONFORME

ALL'ORIGINALE

Adela G. Zambella

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

ART. 8

Il concessionario custodirà diligentemente i prodotti ricevuti in deposito e dovrà corrispondere alla Regione Lazio l'intero prezzo - al netto degli sconti convenuti - di tutti quei prodotti dei quali abbia per qualsivoglia ragione e causa, purché non dipendente alla Regione Lazio, perduto la disponibilità. Il pagamento di quanto dovuto dovrà avvenire negli stessi termini e con le stesse modalità previsti per la mancata restituzione dei prodotti entro il termine di durata del deposito.

ART. 9

Nell'ipotesi in cui i beni consegnati fossero assoggettati a misure cautelari od esecutive ad iniziativa di terzi creditori del concessionario, questi si obbliga a far costatare all'Ufficiale giudiziario procedente, mediante esibizione della presente convenzione, che la proprietà dei beni in argomento spetta alla Regione e, contemporaneamente avvisare la Regione medesima perché possa adottare le opportune iniziative.

ART. 10

A tutti gli effetti, per quanto non previsto dalla presente convenzione, valgono le norme del Codice civile in materia di contratti e le norme vigenti in materia analoga per le pubbliche amministrazioni ed, in particolare, la legge ed il regolamento sull'amministrazione del patrimonio sulla contabilità generale dello Stato.

ART. 11

Tutte le spese di qualsiasi natura e tutti gli oneri fiscali e non e che, comunque, dovessero emergere nell'espletamento dell'incarico, ad eccezione dell'I.V.A. che sarà a carico della Regione Lazio, sono a totale carico del concessionario.

ART. 12


Per ogni controversia che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione ovvero all'esecuzione della presente convenzione, le parti esprime vanamente ogni tentativo di bonaria composizione eleggono quale Foro esclusivamente competente quello di Roma.

PER COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

REGIONE DEL LAZIO
PRESIDENTE GIUNTA



Roma, 16/04/1999

Libreria


Roma, 19.04.1999

GE.PA. 82 s.r.l.
Amministratore Unico

[Handwritten signature]

Il Presidente della Giunta Regionale
(Dr. Pietro ~~BUONAIUTI~~)

[Handwritten signature]



REGIONE LAZIO
GIUNTA REGIONALE

Autenticazione di copia del documento n. 227 o del 1142, del 1999, dell'Albo delle
di ricerca espresse in data 19/04/99.
L'originale, a conferma di quanto sopra,
Roma, 19.4.99

L'UFFICIALE ROGANTE

[Handwritten signature]



PER COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

[Handwritten signature]